



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 che trasferisce al Mipaaf le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo;

VISTO il D.P.C.M. 8 febbraio 2019, n. 25, recante il “Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”, che ha abrogato il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, così come modificato dal D.P.C.M. 17 luglio 2017 n. 143, relativo alla precedente organizzazione del Ministero;

VISTO il D.M n. 6834 del 27/06/2019 con cui vengono individuati gli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

VISTO il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l’articolo 1, comma 16, il quale statuisce che la denominazione “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” sostituisce ad ogni effetto la denominazione “Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”;

VISTO il D.P.C.M. del 4.11.2019, registrato dalla Corte dei Conti il 15.11.2019 al n. 1-1011, recante il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale al Dott. Emilio Gatto;

VISTO il regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8.6.2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale”;

VISTO il D.lgs. 11.5.2018, n. 52 sulla “disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’ar.15 della legge 28.7.2016, n.154” che abroga la precedente legge 15.1.1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

VISTO, in particolare, l’art. 13, comma 3 del citato decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 il quale stabilisce, tra l’altro, che i libri genealogici e i registri anagrafici già approvati alla data dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 52/2018, sono considerati programmi genetici approvati ai sensi del regolamento (UE) n.2016/1012;

VISTO il D.M. n. 23581 del 9 settembre 2004 con il quale è stato approvato il disciplinare del libro genealogico del cavallo di razza Lipizzana e le relative norme tecniche, che si considerano quale programma genetico;

VISTO l’art.4 comma 2 del d. lgs. 52/2018 con il quale si stabiliscono i requisiti che devono possedere i soggetti terzi, delegati dagli Enti selezionatori, alla raccolta dati in allevamento e, in particolare, il requisito di cui alla lettera f) il quale dispone che i soggetti terzi in questione non possono essere a loro volta Enti selezionatori riconosciuti;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Produzioni animali

VISTO inoltre l'art. 13, comma 6 del citato del D.lgs. n. 52/2018 il quale stabilisce che l'art. 4, comma 2, lettera f), si applica decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto;

CONSIDERATO che l'AIA, ai sensi dell'art. 13 comma 4, è un soggetto riconosciuto al quale è stata delegata, dagli Enti selezionatori l'attività di raccolta dati in allevamento e che pertanto, in tale veste, dalla data del 9 dicembre 2019, non potrà più gestire i libri genealogici di specie e razze attribuiti ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n.30;

CONSIDERATO che per il cavallo di razza Lipizzana, per il quale è stato approvato il programma genetico con il decreto ministeriale n. 23581 del 9 settembre 2004 non è presente al momento un'associazione di allevatori riconosciuta che attua un programma genetico per la stessa razza;

CONSIDERATO che questo Ministero, quale Autorità competente di cui al Reg. UE 2012/1016 non ritiene opportuno attuare direttamente il programma genetico in questione ai sensi dell'art. 38 del già citato Regolamento UE 2016/1012;

CONSIDERATO che per il cavallo di razza Lipizzana, per cui è stato approvato il programma genetico con il decreto ministeriale n. 23581 del 9 settembre 2004, è necessario garantirne la conservazione;

VISTA la nota n. 34949 del 23 ottobre 2019 con la quale questa Amministrazione, in considerazione di quanto stabilito dall'art. 4 comma 2 lett. f) del D.lgs. n. 52/2018, ha formulato agli Enti selezionatori la richiesta di espressione dell'eventuale disponibilità ad accettare l'affidamento della gestione del programma genetico attualmente gestito dall'AIA;

VISTA, la nota n. 1736 del 31 ottobre 2019 con la quale l'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger – ANACRHAI ha manifestato la disponibilità all'affidamento della gestione dei programmi genetici attualmente gestiti da AIA;

CONSIDERATO che non risulta pervenuta, da parte di altri Enti selezionatori, analoga manifestazione di interesse a gestire il suddetto programma genetico;

VISTA, la nota n. 37962 del 28 novembre 2019 con la quale, preso atto della disponibilità dichiarata, si comunica che è in corso di predisposizione il provvedimento amministrativo per il trasferimento della tenuta del programma genetico del cavallo di razza Lipizzana, dall'AIA all'ANACRHAI;

DECRETA:

Articolo 1 – A far data dal 9 dicembre 2019 il programma genetico del cavallo di razza Lipizzana, costituito dal “disciplinare del libro genealogico del cavallo di razza Lipizzana” e dalle relative “norme tecniche”, approvato con il decreto ministeriale n. 23581 del 9 settembre 2004, è trasferito dall'Associazione Italiana Allevatori (AIA) di Roma, all'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger – ANACRHAI di Scarperia (FI).

Articolo 2 – Sulla base di quanto disposto dal precedente art. 1 del presente decreto, l'art. 1 del “disciplinare del libro genealogico del cavallo di razza Lipizzana”, approvato con decreto ministeriale n.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Produzioni animali

23581 del 9 settembre 2004, è così sostituito:

“ Art. 1

1. Il libro genealogico del cavallo di razza Lipizzana, è gestito, ai sensi del Regolamento UE 2016/1012 e del D.lgs. 11.5.2018, n. 52, dall'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger “ANACRHAI”. Il libro genealogico è regolato dal presente disciplinare in armonia con la normativa comunitaria.”

Articolo 2 – In tutti gli allegati al D.M. n. 23581 del 9 settembre 2004, la denominazione “Associazione Italiana Allevatori (AIA) è sostituita dall’acronimo “ANACRHAI” dell’Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger.

Roma,

Il Direttore Generale
Emilio Gatto